

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

**N° 894 / 2016**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna

*seconda sezione civile*

La corte nelle persone dei Signori magistrati

Dott. **Roberto Aponte** – Presidente

Dott. **Mariapia Parisi** – Consigliere rel.

Dott. **Anna De Cristofaro** – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA CIVILE

**N° 894**

depositata il  
**24 MAG. 2016**

R.G. **475/2012**

Cron. **2260/2016**

Rep. ....

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **475** del ruolo generale dell'anno **2012**, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del **19/01/2016**

promossa da

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Mischi e Luca Pagliani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, via S. Stefano n. 50, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.

– appellante –

contro

**FANTI RITA, RIGHETTI ALFREDINA, RIGHETTI ANGELO, RIGHETTI GIOVANNI, RIGHETTI ELSA, RIGHETTI LUCIANO ENRICO, RIGHETTI MARIO, RIGHETTI SIMONA, RIGHETTI STEFANO, ZELONI MARIA PIA, BERETTA ANNUNZIATA, BERETTA SANTINO, MARCONE FRANCESCO, MARCONE GABRIELE, MARCONE ROCCO e MARCONE STEFANO** quali eredi di **RIGHETTI MARIA LUISA**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Mazzucato ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bologna, Piazza De Calderini n. 1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale.

– appellati/appellanti incidentali –

**ALLIANZ S.P.A. conferitaria dell'azienda di LLOYD ADRIATRICO S.P.A.**, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giorgi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via della

Zecca n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale.

–appellata/appellante incidentale–

**ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.**, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ercolani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Castiglione n. 25, giusta procura generale alle liti del 29/01/2010 in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.

– appellato–

**ATI CALABRESE COSTRUZIONI SRL e B&B COSTRUZIONI SRL**, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentate e difese dagli avv. Pietro Giorgianni e Elena Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, viale Aldini n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale.

– appellato/appellante incidentale–

**CARIGE ASSICURAZIONI SPA**, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Nicolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Indipendenza n. 27, giusto mandato in calce alla nuova comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/7/2012.

– appellato–

**CIARDULLO FRANCESCA quale erede di CIARDULLO CLOTILDE MARIA** rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Zangrilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n. 1, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore contenente appello incidentale depositata in via telematica in data 15/03/2016.

– appellata/appellante incidentale–

**COMASTRI CLAUDIO**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Capoa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Siepelunga n. 59, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.

– appellato–

**ITALIANA ASSICURAZIONI SPA e MAZZEI GIANFRANCO**

– appellati contumaci–

in punto a: appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta terme n. 102 del 2/11/2011

**CONCLUSIONI**

Conclusioni per le parti come in atti

#### **LA CORTE**

Udita la relazione della causa fatta dal relatore dott.sa Mariapia Parisi§; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso;

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Comune di Castiglione dei Pepoli – premesso di avere commissionato alla società ATI (Calabrese Costruzioni srl e B & B Costruzioni srl) la costruzione di un centro socio riabilitativo residenziale per disabili (R.S.A.); che, il progetto esecutivo (corredato da una relazione geologica e geotecnica, successivamente integrata in data 23 ottobre 2003) era stato redatto dall'ing. Claudio Comastri; che, in corso di opera, la impresa (tramite un suo progettista di fiducia, ing. Quagliata) aveva apportato (senza le necessarie autorizzazioni) una variante al progetto iniziale che modificava il sistema di fondazione della erigenda costruzione; che, a seguito degli intrapresi lavori di scavo, si erano verificate gravi danni (lesioni) nei fabbricati vicini per il risarcimento dei quali i proprietari avevano convenuto in giudizio sia il Comune che il professionista che aveva redatto il progetto iniziale (ing. Comastri) oltre la impresa e il direttore dei lavori, ing. Gianfranco Mazzei, e il direttore operativo, arch. Clotilde Maria Ciardullo; che, nel giudizio così instaurato, si erano costituiti tutti i convenuti contestando la riferibilità dei danni al loro operato e chiamando in causa le rispettive compagnie di assicurazione per essere tenuti indenni nel caso accertata responsabilità e condanna al risarcimento dei danni; che, nel procedimento, era stata espletata (previa acquisizione anche dell'A.T.P. svolto nel procedimento per danno temuto instaurato dagli attori) c.t.u. tecnico estimativa volta ad accertare le cause dei danni, la loro riferibilità all'operato dei convenuti e le necessarie opere di ripristino - ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna – Sezione Distaccata di Porretta Terme del 2 novembre 2011 che accertava la responsabilità, in via solidale, del Comune appellante, della Impresa, del direttore dei lavori e di quello operativo, condannando ciascuno, per la quota di responsabilità come accertata ed indicata nella sentenza al risarcimento del danno patito dagli attori.

Con i motivi di gravame l'appellante Comune di Castiglione dei Pepoli critica la decisione nella parte in cui ha riconosciuto la sua responsabilità per i fatti di causa osservando, in difformità da quanto ritenuto, che il Comune (a mezzo dei suoi preposti) aveva costantemente esercitato attività di controllo sullo svolgimento della attività da parte dell'impresa aggiudicataria e impartito direttive onde scongiurare il verificarsi di eventi dannosi collegati alle attività di scavo.

Deduce in particolare il Comune (richiamando la documentazione allo stesso riferibile e allegata in atti) che ha errato il Tribunale nel fondare la sua responsabilità "per non avere adottato (attraverso i soggetti deputati al controllo dell'operato dell'impresa appaltatrice) prescrizioni vincolanti o provvedimenti atti ad impedire che la violazione delle istruzioni impartite si protraesse o comunque per non avere adottato provvedimenti anche nei confronti del direttore dei lavori e del direttore operativo".

Deduce in proposito che, non appena venuto a conoscenza della verifica degli eventi franosi causati dalla avventata iniziativa della impresa appaltatrice di modificare il sistema di fondazione della realizzanda opera pubblica, si era attivato prontamente affinché la impresa aggiudicataria provvedesse ad effettuare le opere di consolidamento del terreno e che, a causa della inerzia dimostrata dalla impresa, aveva commissionato la immediata esecuzione delle predette opere ad altra società (ditta Poli costruzioni srl) sopportandone anche i relativi costi (come da documenti allegati in atti).

Deduce ancora (esaminando un altro profilo di responsabilità addebitatogli) che le (diverse) violazioni di legge in cui era incorso l'ente pubblico, attraverso i soggetti preposti, rilevate dal c.t.u. non sono in nesso causale (trattandosi di trasgressioni meramente formali) con il verificarsi del danno patito dagli attori, causato (come accertato) da uno scavo troppo profondo e difforme dal progetto, eseguito dall'appaltatore del tutto autonomamente e senza la preventiva autorizzazione del committente.

Osserva ancora che, se anche l'appellante fosse stato edotto (nel corso di un incontro tenutosi presso l'amministrazione comunale in data 19 dicembre 2003 con l'impresa e il direttore dei lavori e quello operativo) della necessità di una variante al progetto originario (realizzazione di una platea al posto di una fondazione su pali) nondimeno non sussisterebbe una sua responsabilità per i fatti di causa in quanto nessuna richiesta di variante al progetto era stata mai inoltrata al Comune né da questi autorizzata.

Censura altresì la impugnata sentenza per avere erroneamente quantificato (in eccesso) i danni agli immobili degli attori senza considerare che gli edifici erano da tempo sottoposti (proprio per la conformazione del terreno su cui insistevano) a movimenti franosi e che, pertanto, non è corretto da parte del c.t.u. non avere tenuto conto nella determinazione del danno sia della tipologia costruttiva sia dello stato degli immobili preesistente ai lavori di scavo.

Chiede pertanto sotto questo profilo, e in via subordinata al rigetto del primo motivo di appello sulla responsabilità, una integrazione della c.t.u. che tenga conto anche dei rilevati elementi al fine di quantificare correttamente la entità dei danni.

Si è costituita in giudizio la società appaltatrice contestando il primo motivo di appello formulato dal Comune.

Deduce in proposito la estraneità della impresa ai danni verificatisi per avere eseguito le opere commissionate sulla base del progetto esecutivo redatto (dall'ing. Comastri) e di quanto contenuto nella relazione geotecnica ad esso allegata.

Rileva che il Comune, nell'affidarle i lavori, con contratto del 27 gennaio 2004, aveva ommesso di porre alla sua attenzione le precise e vincolanti prescrizioni (di contenimento a monte dei lavori di scavo) contenute nella relazione geotecnica "integrativa" presentata successivamente dallo stesso professionista, ing. Comastri, e sulla cui base la Regione Emilia Romagna aveva autorizzato la esecuzione dei lavori con delibera del 22 gennaio 2004.

Chiede pertanto che sia accertata la sua estraneità in relazione ai danni patiti dagli attori; che, in via riconvenzionale, sia accertata la responsabilità sia del Comune in via esclusiva o comunque prevalente nonché quella del professionista Comastri o che, in subordine, la responsabilità sia contenuta in una quota minore rispetto a quella accertata a suo carico e dichiarata dal Tribunale.

Chiede infine, in adesione a quanto dedotto con il secondo motivo di appello proposto dal Comune, che il danno patito dagli attori sia ridimensionato anche previa integrazione della c.t.u. espletata in primo grado.

Si sono costituiti gli attori appellati contestando i motivi di gravame proposti dal Comune sia sulla responsabilità che sulla quantificazione del danno e, in via incidentale, hanno impugnato la decisione per avere erroneamente ridotto la misura del risarcimento di una quota in percentuale "per vetustà" e per non avere riconosciuto la svalutazione commerciale degli immobili conseguita agli eventi lesivi.

Deducono in proposito che le opere di consolidamento (i cosiddetti "ripristini") indicate dal c.t.u. servono solamente ad eliminare le conseguenze dannose provocate dall'illecito di causa mentre le riparazioni non

elidono la svalutazione commerciale dipendente dalla "memoria storica" dell'evento in oggetto che, pur essendo stata indicata e quantificata dal c.t.u. in sede di A.T.P. , non è stata immotivatamente riconosciuta dal Tribunale.

Chiedono altresì che sulle somme liquidate dal Tribunale a ciascuno degli attori appellati sia riconosciuta anche l'IVA quale costo previsto per legge a loro carico.

Lamentano ancora il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria intercorsa tra la data di deposito della c.t.u. e la pubblicazione della decisione impugnata.

I sig.ri Rita Fanti e Giovanni Righetti censurano inoltre il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale che ritengono sussistente e dimostrato dalla documentazione medica allegata in giudizio sulla cui base era stata richiesta la c.t.u. medico legale di cui reiterano in questa sede la ammissione.

Censurano la ripartizione delle spese processuali operata dal Tribunale in violazione del principio di soccombenza e lamentano la decisione nella parte in cui ha posto a loro carico le spese processuali dell'ing. Comastri osservando che la sua estraneità ai fatti di causa è emersa solo all'esito della istruttoria di carattere tecnico.

Si è costituito l'ing. Claudio Comastri contestando i motivi di appello svolti dal Comune e quelli proposti in via incidentale dalla impresa e chiedendo la integrale conferma della impugnata sentenza.

Nessuno si è costituito nell'interesse dell'arch. Gianfranco Mazzei di cui è stata dichiarata la contumacia previa verifica della regolarità della notifica dell'appello principale e di quello incidentale proposto nei suoi confronti dalla impresa .

Si è costituita la sig.ra Francesca Ciardullo, quale erede con beneficio di inventario della compianta arch. Clotilde Maria Ciardullo, contestando l'appello principale svolto dal Comune sulla responsabilità e aderendo invece alla censura proposta sulla quantificazione dei danni.

In via incidentale ha chiesto che sia accertata la estraneità del professionista nella determinazione dell'illecito in oggetto in quanto, in relazione alle mansioni affidatele (quelle di direttore operativo come

previste dagli art. 1 e 2 e 125 del D.P.R. 21 /12/1999 n. 554), è errata la individuazione di una sua responsabilità per omissione nella adozione di prescrizioni e indicazioni tecnico operative per la attività di cantiere non avendo dette indicazioni alcun nesso causale con l'evento lesivo ed essendo ella peraltro priva dei poteri di interagire con la impresa essendo questi esclusivamente in capo al direttore dei lavori.

Ha chiesto che la impugnata decisione sia confermata quanto alla responsabilità del Comune e che, in accoglimento dell'appello incidentale da essa proposto, gli attori siano condannati a restituire alla appellata la somma (maggiorata di interessi) pagata dalla compagnia di assicurazione Allianz spa per conto dell'assicurata.

Si è costituita la compagnia di assicurazione Allianz spa (prima Lloyd Adriatico spa) quale responsabile civile dell'arch. Gianfranco Mazzei e dell'arch. Clotilde Ciardullo contestando l'appello del Comune sulla responsabilità ed aderendo a quello sulla quantificazione del danno.

In via incidentale la compagnia contesta l'accertamento del Tribunale sulla responsabilità della D. L. in quanto carente di motivazione con particolare riguardo al profilo del nesso causale tra la prestazione e il danno.

Reitera inoltre la eccezione di inoperatività della polizza richiamando l'art. 1 comma 2 delle condizioni generali in quanto l'opera (costruzione del centro per la riabilitazione) in oggetto (in quanto opera "pubblica") non rientra in nessuna delle classi elencate nella polizza ed essendo la garanzia esclusa per "le responsabilità inerenti alle varianti in corso di opera disciplinate dalla legge 109 dell'11 febbraio 1994" e per essere esclusa la garanzia in relazione alla tipologia di danno (collegato ad un terreno ab origine franoso) in quanto "verificatosi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili".

Da ultimo eccepisce che la garanzia è prestata solo e limitatamente alla quota di responsabilità accertata in capo all'assicurato con esclusione del vincolo di solidarietà.

Chiede che, in accoglimento dell'appello incidentale, gli attori siano condannati alle dovute restituzioni.

Si è costituita la compagnia di Assicurazione Generali spa chiamata nel giudizio di primo grado dalla impresa B & B costruzioni srl contestando l'appello del Comune sulla responsabilità ed aderendo a quello sul quantum.

In via incidentale, chiede che la impugnata decisione sia corretta nella sua parte dispositiva richiamando la operatività del massimale indicato in polizza in € 77.468,53 per i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno”.

Si è costituita Carige Assicurazioni quale responsabile civile della società Calabrese Costruzioni srl contestando l'appello del Comune in relazione all'an e aderendo invece a quello sul quantum. In via incidentale ha richiamato le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta dalla propria assicurata.

All'esito del deposito di note difensive finali, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va confermata la responsabilità del Comune di Castiglione dei Pepoli, della D.L. nelle persone degli arch. Gianfranco Mazzei e Clotilde Ciardullo, e della associazione di imprese ATI di Costruzioni Calabrese srl e di B & B srl per i fatti di causa.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto la loro concorrente responsabilità nella determinazione dei danni agli immobili degli attori causati dalle opere di scavo effettuate in difformità dal progetto esecutivo e dalla relazione geotecnica “integrativa”, redatte dall'ing. Comastri e sulla cui base la Regione Emilia Romagna aveva rilasciato le prescritte autorizzazioni ai lavori di costruzione del centro di riabilitazione per anziani e disabili del Comune.

La difesa di quest'ultimo ritiene errata la decisione nella parte in cui ha affermato che l'ente pubblico non aveva adottato alcun controllo sull'operato della impresa “omettendo prescrizioni vincolanti o provvedimenti atti ad impedire che la violazione delle istruzioni impartite si protraesse”.

L'appellante ha richiamato sul punto tutta la documentazione allegata nel giudizio di primo grado da cui risulta, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che il Comune, attraverso la D.L., aveva costantemente monitorato la esecuzione dei lavori e il loro svolgimento interloquendo a più riprese con la



impresa (anche attraverso incontri sia in Comune che sul cantiere) e rammentando che ogni possibile variante al progetto avrebbe richiesto la preventiva approvazione degli enti preposti.

Ha contestato come non rispondente al vero che il Comune con la propria condotta omissiva avesse consentito che la "violazione delle istruzioni impartite si protraesse" osservando che, di fronte alla inerzia della impresa, aveva affidato la esecuzione, in via di urgenza, dei lavori di contenimento dai fenomeni franosi del terreno conseguenti allo scavo, ad altra impresa, sopportandone anche i relativi costi.

Osserva il Collegio come la responsabilità del Comune per gli eventi dannosi verificatisi agli immobili degli attori non possa essere revocata in dubbio in quanto dalla complessiva lettura della documentazione versata in atti (e non solo quindi da quella richiamata dalla difesa dell'appellante in questa sede) risulta che l'ente pubblico non solo aveva omesso di controllare che i lavori si svolgessero nel pieno rispetto del progetto esecutivo, della relazione geologica integrativa e delle prescrizioni con cui la Regione Emilia Romagna aveva autorizzato la loro realizzazione ma aveva consapevolmente anche prestato la propria adesione alla variante suggerita dal tecnico della impresa, ing. Quagliata, progetto quest'ultimo giudicato (senza contestazioni) dal c.t.u. "carente sotto il profilo statico delle opere di sostegno del terreno (paratia e berlinese) e basato su parametri geotecnici inadeguati che non tenevano conto della forte imbibizione del terreno a causa delle perdite dalla rete fognaria e delle situazioni reali dell'area di cantiere".

Si rinvia sul punto alla lettera in data 6 ottobre 2004 del geom. Alessandro Aldovrandi per conto del Comune il quale riferiva che, a seguito dei "dissesti verificatisi nell'area a monte del cantiere (sia alle infrastrutture che ai fabbricati) provocati presumibilmente dal parziale cedimento della berlinese.... È indispensabile effettuare immediatamente una verifica strutturale sulla berlinese da parte del tecnico calcolatore, ing. Quagliata, incaricato dall'impresa che ha apportato varianti strutturali in accordo con la direzione lavori"; nonché a quella in data 11 2004 ottobre a firma del direttore dei lavori, ing. Gianfranco Mazzei, dove si richiama ancora una volta "l'accordo intervenuto con il progettista della impresa (ing. Quagliata) per la esecuzione in via di urgenza di opere di rinforzo e di sostegno".

Ne consegue che è da reputarsi corretta la motivazione adottata dal Tribunale nella parte in cui ha affermato che "sia il Comune di Castiglione dei Pepoli che i professionisti incaricati (direttore dei lavori e

direttore operativo) devono essere ritenuti responsabili per i danni verificatisi in conseguenza della realizzazione dell'opera con modalità difformi rispetto al progetto approvato dallo stesso ente pubblico (giudicato dal c.t.u. "adeguato, cautelativo e a favore della sicurezza") senza il rispetto delle norme di prudenza in esso previste e delle prescrizioni degli enti coinvolti nella legittimazione dell'intervento".

Né scriminano la condotta dell'appellante e dei professionisti (confermandone e rafforzandone caso mai la responsabilità) l'aver essi urgentemente affidato (nella inerzia e incapacità della impresa aggiudicataria) ad altra impresa (POLI Costruzioni srl) le "opere provvisoriale dirette a garantire la stabilità dell'area da rischi per la pubblica e privata incolumità in attesa di realizzare le opere strutturali definitive"; né – secondo quanto già correttamente osservato dal Tribunale – l'aver disposto la immediata sospensione dei lavori "solo" per ragioni attinenti le avverse condizioni metereologiche.

Trattasi infatti di comportamenti successivi agli eventi lesivi già verificatisi e diretti solamente a contenerne le dannose conseguenze.

Anche la difesa svolta in appello dalla impresa è inidonea a escludere od ad attenuare (rispetto a quanto già accertato dal Tribunale) la grave (e preponderante) responsabilità in cui essa incorse visto che il progetto, la relazione iniziale ed anche quella integrativa (redatta sempre dal tecnico incaricato dall'ing. Comastri) dovevano (o comunque avrebbero dovuto) essere a conoscenza della impresa sin dalla stipulazione del relativo contratto con il Comune che ne aveva richiamato la "assoluta e piena osservanza" all'art. 2 del "capitolato speciale di appalto".

Come pure non era ignoto né al Comune né alla impresa (il contratto venne infatti stipulato il 27 gennaio 2004) il contenuto delle prudenziali prescrizioni contenute nella autorizzazione ai lavori del 22 gennaio 2004 della Regione Emilia Romagna che ove rispettate (come accertato dal c.t.u.) avrebbero evitato o comunque contenuto il verificarsi degli eventi lesivi di cui è causa.

Mentre nessuna responsabilità (peraltro già esclusa con ampia motivazione da parte del Tribunale) può essere addebitata al professionista ing. Comastri il cui progetto, diversamente da quanto afferma la

impresa, non fu tenuto in debito conto nonostante esso fosse stato valutato "idoneo ad evitare le problematiche poi successivamente evidenziatesi e verificatesi".

Va quindi confermata la impugnata sentenza sull'accertamento e sulla percentuale di responsabilità per ciascuno dei soggetti coinvolti così come quantificata.

E' vero che il Comune e la D. L. erano a conoscenza del progetto approvato e delle cautelative prescrizioni imposte dalla Regione Emilia Romagna per i lavori di "sbancamento" ed è anche vero che detti soggetti con la loro condotta prestarono piena adesione alla variante redatta dal tecnico della impresa ing. Quagliata.

Ma è anche vero, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che la ripartizione della responsabilità tra le parti (ad esclusione dell'ing. Comastri) dovrà tenere conto che l'opera è stata realizzata in maniera difforme dalla impresa appaltatrice che, viceversa, aveva assunto l'impegno contrattuale di realizzarla secondo quanto previsto dal progetto approvato" ed espressamente richiamato nel contratto di appalto sottoscritto.

Si aggiunga, a stigmatizzare la grave responsabilità in cui incorse la impresa appaltatrice, che il diverso progetto da essa redatto in difformità con quello dell'ing. Comastri era risultato assolutamente inadeguato rispetto alle condizioni dei luoghi (franosì e permeabili) e predisposto omettendo quelle meticolose ed approfondite indagini di carattere geotecnico indispensabili per contenere la natura dei terreni su cui doveva essere eretta la nuova costruzione.

La impugnata decisione sulla responsabilità va confermata ovviamente (per quanto si è detto sopra) anche per il direttore operativo, arch. Clotilde Maria Ciardullo, dovendosi richiamare sul punto la correttezza della motivazione resa dal Tribunale sulla assoluta "infondatezza della asserzione secondo cui il professionista si sarebbe limitato ad attività di rilevamento e contabilizzazione" nonché la non pertinenza del richiamo operato nell'atto di appello ai "compiti e mansioni previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 125 del DPR 21 /12/ 99 n. 554" visto che nella elencazione riportata alla lettera c) si fa espresso riferimento all'incarico di "segnalare tempestivamente le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali nonché di assistere

il direttore dei lavori nella identificazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi”.

Nella specie si segnala che l'arch. Ciardullo (in esecuzione dei compiti di direttore operativo) emise un ordine (proprio a scopo cautelativo) di sospensione dei lavori in occasione del verificarsi di consistenti precipitazioni, con ciò confermando i poteri di ingerenza non solo nello svolgimento dei lavori ma anche nella valutazione dei possibili rischi ad essi connessi.

In relazione al quantum va confermata la sentenza impugnata dovendosi disattendere le rispettive censure mosse sia dagli attori che dagli appellati (D.L. e compagnie di assicurazione) che, sul punto, hanno aderito alla difesa svolta in via incidentale dalla impresa.

Correttamente il Tribunale ha detratto (dai costi di ripristino indicati dal c.t.u.) la quota percentuale per la “vetustà” dei fabbricati basandosi sulle condivisibili valutazioni espresse dal perito il quale, in assenza di elementi oggettivi (quale per esempio documentazione fotografica disponibile), è giunto “ad ipotizzare una situazione manutentiva generale degli edifici sulla quale basare le valutazioni tecnico economiche, stimando per ciascun fabbricato una riduzione per effetto dello stato di “vetusta” desunto dalla “tipologia dell’edificio, dalla sua specifica struttura (nel caso per esempio di fabbricati con murature in sasso) dal suo stato di conservazione nonché dall’epoca di costruzione (che per lo più risale alla metà del secolo scorso).

Non è fondata pertanto la critica mossa alla decisione da parte della impresa (e dagli altri appellati incidentali che vi hanno aderito) in quanto il Tribunale ha correttamente preso in esame per la valutazione dei danni riportati dagli immobili elementi oggettivi per di più diversificati per ciascuno degli edifici danneggiati ed ha anche tenuto conto di una percentuale per “vetustà”.

Ne consegue che le opere previste come necessarie per il ripristino degli immobili (come si desume agevolmente da quanto indicato dal c.t.u. per i singoli edifici esaminati) non comportano un incremento del loro valore (e quindi un arricchimento da parte dei proprietari) come infondatamente affermano gli appellati incidentali (impresa e D.L. e compagnie di assicurazione) visto che dette opere sono strettamente funzionali a riportare gli immobili nella situazione ex ante.

Osservava il c.t.u. che “gli interventi che si andranno ad eseguire saranno principalmente finalizzati al ripristino e al consolidamento degli edifici nel loro complesso. Tuttavia tali lavori contribuiranno a migliorare lo stato manutentivo poiché si dovranno comprendere anche numerosi rifacimenti di finiture edili e ripristini impiantistici. Pertanto, da un punto di vista squisitamente legato alla valutazione del bene in funzione del suo stato di conservazione /manutenzione, una volta terminati gli interventi di ripristino, non si verrà a determinare alcun decremento commerciale. L’aspetto che potrà invece influire negativamente sulla valutazione commerciale dei fabbricati, potrà derivare dalla situazione complessiva e dal fatto che resterà “memorizzato” che storicamente gli edifici in esame sono stati interessati dal dissesto rilevato, penalizzando certamente le contrattazioni economiche qualora si ponessero in vendita gli immobili”.

Ancora, affermava il c.t.u. che “per tale aspetto del mercato affatto trascurabile si ritiene che gli edifici residenziali potranno subire deprezzamenti significativi ad esclusione dell’accessorio indicato con la lettera D stante il suo completo e fedele rifacimento che lo riporterà ad un livello manutentivo simile ad un edificio di nuova costruzione”.

Il perito ha poi provveduto ad indicare per ciascuno degli edifici interessati la quota percentuale di svalutazione di mercato per effetto di quanto sopra.

Ne consegue che, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell’appello incidentale svolto dai proprietari degli immobili, vanno a costoro attribuite, in aggiunta a quanto già riconosciuto a titolo risarcitorio dal Tribunale, le seguenti somme come specificamente indicate dal c.t.u. (senza contestazioni) in relazione a ciascuna delle proprietà immobiliari interessate dagli eventi lesivi di causa :

- 1) decremento del valore commerciale Edificio di via Fiera n. 31/33 – “A” € 30.000
- 2) decremento del valore commerciale Edificio di via Manfredi n. 5 – “B” € 60.000
- 3) decremento del valore commerciale Edificio di via Fiera n. 74 – “C” € 25.000
- 4) decremento del valore commerciale Edificio di via Fiera – “D” € 0

5) decremento del valore commerciale Edificio di via Fiera n. 72 (autorimessa) – “E” € 5000.

Va quindi respinta anche la richiesta di integrazione della c.t.u. tecnica valutativa.

Sul credito risarcitorio va inoltre riconosciuta anche la imposta sul valore aggiunto così come richiesto dagli attori appellati in quanto, alla stregua del consolidato orientamento del Supremo Collegio “nel ristoro a favore del danneggiato va incluso anche il pagamento dell’Iva, posto che questa, in quanto onere futuro e certo al tempo della stipulazione del contratto, concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito”(Cass. Sez. 2 Sentenza n. 8035 del 02/04/2009 ed altre tutte conformi).

In accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli attori le somme come per ciascuno riconosciute devono essere rivalutate ex indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla data di deposito della c.t.u. (16 dicembre 99) al saldo effettivo oltre interessi legali come già riconosciuto in sentenza.

Va confermata nel resto la impugnata sentenza e disatteso l’appello proposto da Allianz spa (prima Lloyd Adriatico spa) nell’interesse degli assicurati, ing. Mazzei e arch. Ciardullo, sulla inoperatività della polizza richiamandosi sul punto la corretta motivazione contenuta in sentenza (sulla derivazione del danno dall’opera dell’uomo e sulla classificazione della costruzione come civile) dovendosi osservare, quanto alla caratterizzazione “pubblica” dell’opera in oggetto come rientrante nel rischio assicurato, che è la stessa compagnia di assicurazione che nell’atto di appello richiama proprio la legge 109 dell’11 febbraio 1994 in materia di lavori pubblici anche se solo per contestare quanto correttamente ritenuto dal Tribunale sulla non riconducibilità a responsabilità per “varianti in corso di opera” (art. 2 sulla delimitazione della garanzia assicurativa) dei danni cagionati dal professionista (ing. Mazzei) essendo essi estranei alla prestazione da lui resa.

La impugnata sentenza va inoltre confermata nella parte in cui ha ritenuto che la compagnia di assicurazione Generali spa, per conto di B & B Costruzioni srl, debba rispondere del danno cagionato dalla

propria assicurata solo sino alla concorrenza del massimale pari ad € 77.468,53 previsto in polizza per danni (come nella fattispecie) dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Va infine disattesa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (richiesto quale danno esistenziale) che assumono avere patito i sig.ri Rita Fanti e Giovanni Righetti non avendo i richiedenti allegato in giudizio (a parte documenti medici di parte) quegli indispensabili elementi e circostanze, non generiche né astratte o ipotetiche (da allegare e provare), da cui desumere la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita dipendenti dai fatti lesivi di causa.

Né il preteso danno avrebbe potuto essere dimostrato attraverso la ammissione di c.t.u. medico legale la cui reiterazione in questa sede va disattesa.

Va accolta la censura mossa alla decisione da parte degli attori appellati in relazione alla loro condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per la sua difesa dall'ing. Comastri dovendosi osservare in via dirimente della richiesta compensazione l'abbandono di ogni pretesa nei confronti del professionista all'esito degli accertamenti tecnici che ne escludevano la responsabilità nei fatti di causa.

La impugnata sentenza va invece confermata quanto alle ulteriori statuizioni riguardanti la condanna a titolo di manleva delle compagnie di assicurazione chiamate in giudizio dai rispettivi assicurati oltre che sul regime delle restanti spese processuali.

Va infine accolta la domanda avanzata in questo grado da parte dell'appellante Comune di Castiglione dei Pepoli per la condanna degli attori appellati ai sensi dell'art. 89 cpc avuto riguardo alle espressioni contenute negli atti difensivi ritenute offensive e comunque eccessive rispetto al diritto di difesa.

Osserva il Collegio che le espressioni usate dalla difesa degli attori appellati (quali "impressionante cialtroneria" "straordinaria impudenza", "vergognosa arroganza", "...raccapricciante sotto il profilo della etica pubblica") non si limitano ad investire il profilo della attendibilità delle affermazioni di controparte ma denotano invece un intento denigratorio e dispregiativo che esula dalle esigenze difensive.

Gli appellati vanno condannati in solido tra loro al risarcimento del danno in via equitativa nella misura di € 3000.

L'appellante principale, la impresa appaltatrice ATI Calabrese Costruzioni srl e B & B Costruzioni srl, la D. L. nelle persone dell'arch. Clotilde Ciardullo (e per essa la erede costituita) e dell'arch. Gianfranco Mazzei devono pertanto essere condannati a corrispondere agli attori appellati le ulteriori somme come sopra meglio specificate comprensive di IVA previa rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dal deposito della c.t.u. al saldo effettivo.

Le compagnie di assicurazione (Allianz Assicurazioni spa, Carige Assicurazioni spa e Generali Assicurazioni spa) dovranno tenere indenni (quest'ultima nei limiti del massimale sopra indicato) i rispettivi assicurati di quanto essi devono ancora pagare agli attori appellati in proporzione alle percentuali di responsabilità già accertate.

Gli esiti della lite (rappresentati dal prevalente accoglimento delle censure mosse alla decisione impugnata da parte degli attori appellati) comportano che gli attori appellati devono essere rimborsati delle spese processuali sostenute per la loro difesa nel presente grado, dal Comune di Castiglione dei Pepoli, dalla impresa appaltatrice e dall'arch. Clotilde Ciardullo in solido tra loro.

Le compagnie di assicurazione dovranno a loro volta tenere indenni i rispettivi assicurati di quanto costretti a pagare agli attori appellati per detto titolo.

Le spese di difesa del grado dell'ing. Ciardullo sono da porre a carico della ATI che ne ha provocato l'intervento in causa.

Si liquidano tutte come da dispositivo.

P.T.M.

Pronunciando sull'appello proposto da Comune di Castiglione dei Pepoli contro la sentenza del Tribunale di Bologna – Sezione Distaccata di Porretta Terme e sugli appelli incidentali proposti dagli appellati costituiti condanna l'appellante principale, ATI imprese associate, Clotilde Ciardullo e Mazzei Gianfranco a pagare agli attori appellati le somme già riconosciute dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, in relazione



alle rispettive proprietà immobiliari, previa rivalutazione ed interessi legali dal deposito della c.t.u. al saldo effettivo.

Condanna altresì l'appellante principale, ATI imprese associate, Clotilde Ciardullo e Mazzei Gianfranco, ciascuno in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità come accertata dal Tribunale, a corrispondere agli attori appellati, in relazione alle rispettive proprietà immobiliari, le ulteriori somme (comprehensive di IVA) come meglio specificate in parte motiva con rivalutazione ed interessi con decorrenza dal deposito della c.t.u. al saldo effettivo.

Condanna Generali Assicurazioni spa (nei limiti del massimale come già indicato dal Tribunale), Allianz spa e Carige spa a manlevare i rispettivi assicurati delle ulteriori somme che devono corrispondere a titolo risarcitorio agli attori appellati.

Compensa tra gli attori appellati e l'ing. Comastri le spese processuali del primo grado di giudizio.

Conferma nel resto.

Condanna l'appellante principale, ATI imprese associate e Clotilde Ciardullo (a mezzo dell'erede costituito) in solido tra loro a rimborsare gli attori appellati delle spese processuali sostenute per la loro difesa in questo grado che liquida in € 10.000 per compensi oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.


Condanna le compagnie di assicurazione chiamate in giudizio a manlevare i propri assicurati di quanto devono pagare agli attori appellati per il titolo di cui sopra.

Condanna ATI imprese associate a rimborsare l'ing. Comastri delle spese sostenute per la sua difesa in questo grado che liquida in € 7642 per compensi oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Condanna infine gli attori appellati a pagare al Comune di Castiglione dei Pepoli ex art. 89 cpc la somma di € 3000.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2016.


Il Consigliere rel.



Il Presidente



17

Il Direttore amministrativo  
dot.ssa ANNA HUPPO  


CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Depositato in Cancelleria  
Bologna, ..2.4..MAG..2016.....

Il Direttore amministrativo  
dot.ssa ANNA IURPO  
*Anna Iurpo*